

Le fonti del diritto del lavoro

Monica McBritton

Marzo 2016

Le fonti del diritto del lavoro

- Fonti normative
- Fonti contrattuali collettive

Fonti normative

- **Fonti internazionali:** Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ecc. (Il più delle volte, oggi, queste fonti vengono create all'interno di organizzazioni internazionali: ad es. ONU, OIL, WTO)
- **Fonti dell'UE:** Trattato; Regolamenti; Direttive
- **Fonti nazionali**
 - Costituzione
 - Leggi ordinarie statali e/o regionali
 - Regolamenti
 - (norme corporative)
 - usi

Segue... **Fonti normative**

- Il rapporto fra le fonti è:
- sia gerarchico (nel diritto interno, ma anche, in una certa misura, nel diritto dell'UE);
- sia *multilevel* fra le fonti internazionali, quelle dell'UE e quelle interne.

***Segue...* Fonti normative**

- Competenza legislativa statale: l'art. 117, co. 2, lett. b) -> è competenza esclusiva dello Stato *l'ordinamento civile*.
- Competenza legislativa concorrente delle Regioni: l'art. 117, co. 3 - > la materia della *tutela e sicurezza sul lavoro*
- C. Cost. n. 50/2005 ha affermato che il diritto del lavoro è parte dell'ordinamento civile e quindi è di competenza esclusiva dello Stato. Le Regione hanno competenza in materia di regolazione del mdl, fermo restando che vengano rispettati i principi fondamentali della materia, che sono di competenza statale.

Fonti contrattuali collettive

- Contratto collettivo corporativo
- Contratto collettivo ex art. 39 Cost.
- Contratto collettivo ex l. 741/1959
- **Contratto collettivo diritto comune**

Livelli: A.I.

CCNL

Contratto decentrato: territoriale e/o aziendale

Rapporto fra legge e contratto collettivo

- Regola generale: il contratto collettivo può derogare *in melius* la legge, ma non *in peius*.
- Salvo che non sia diversamente previsto dalla legge stessa.
- La legge può prevedere:
sia la sua deroga *in peius*;
sia la sua deroga *in melius* (i c.d. «tetti alla contrattazione collettiva»)

Segue: Rapporto fra legge e contratto collettivo

- La legge attribuisce al contratto collettivo la funzione di integrare il suo contenuto: ad es. la l. n. 146/1990 -> l'individuazione delle prestazioni indispensabili da erogare in occasione di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il contratto collettivo come *fonte extra ordinem*

- Carnelutti: il contratto collettivo ha il corpo del contratto, ma l'anima della legge.
- La mancata attuazione dell'art. 39, cc. 2 – 4 Cost.: il contratto collettivo di diritto comune (disciplinato dalle norme del cod. civ. in materia di contratti); l'efficacia soggettiva limitata.
- *Tuttavia...*

L'art. 2113 cod. civ.

- <<Le rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da *disposizioni inderogabili delle legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.*>>
- Dunque: inderogabilità *in peius* del contratto collettivo ad opera del contratto individuale di lavoro -> efficacia oggettiva del contratto collettivo.

L'evoluzione del diritto del lavoro

Brevi cenni introduttivi

L'evoluzione

- ❖ **Periodo liberale - Legislazione sociale – Proibiviri**
- ❖ **Incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato – periodo corporativo**
- ❖ **Costituzionalizzazione del diritto del lavoro**
- ❖ **Lo sviluppo economico e l'attuazione dei diritti costituzionali**
- ❖ **Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione del lavoro contrattata**
- ❖ **La crisi della concertazione sociale. L'imperativo della flessibilità. La crisi dei rapporti fra le grandi organizzazioni.**
- ❖ **L'aziendalizzazione del diritto del lavoro**

Legislazione sociale – Probiviri

Legislazione speciale in rapporto al codice civile. Ad es.:

- L. 80/1898 sugli Infortuni sul lavoro
- L.818/1907 sul lavoro delle donne e fanciulli
- D.I. 2214/1919 sulla disoccupazione
- La l. n. 293/1893 istituisce i **collegi di probiviri** per la conciliazione delle controversie che insorgessero fra imprenditori e operai o anche fra operai, per ogni industria o gruppo d'industrie affini. Erano paritetici e comprendevano un numero uguale d'industriali e di operai eletti dai componenti delle due categorie.

Incorporazione nel diritto privato – Periodo corporativo

Rdl 1825/1924 impiego privato

L.563/1926

Codice civile 1942 - Rimane l'autonomia dei principi fondamentali del diritto del lavoro: il lavoratore tutelato in quanto contraente più debole; l'inderogabilità e l'indisponibilità delle norme contenente le regole minime sulla condizione del lavoratore.

La caduta del fascismo corporativo – La Costituzione italiana

- **La Repubblica italiana è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.**
- **Il conflitto viene incorporato nella Carta fondamentale.**
- **Il diritto del lavoro è costituzionalizzato: artt. 1, 2, 3 e 4 (Principi fondamentali) e Titolo III (Rapporti economici)**

Lo sviluppo economico e l'attuazione dei principi costituzionali

- La l. n. 264/1949
- La l. n. 604/1966: la prima legge limitativa dei licenziamenti ingiustificati
- Lo Statuto dei lavoratori
- La riforma del processo del lavoro
- *Dunque vi è un ridimensionamento del codice civile. Sul versante delle relazioni collettive, si sviluppa una forte contrattazione collettiva acquisitiva e espansiva*

Il diritto del lavoro della crisi. La legislazione contrattata

- Crisi petrolifera
- Svolta dell'EUR nel 1978
- Il neocorporativismo
- La rottura sindacale nel 1984
- Il Protocollo del 1993: la concertazione sociale

La crisi della concertazione sociale. L'imperativo della flessibilità. La crisi dei rapporti fra le grandi organizzazioni sindacali

- L. 196/1997
- Il Libro Bianco sul mercato del lavoro del 2001
- L. delega n. 30/2003 - D. lgs. n. 276/2003

Il Governo di centrodestra «teorizza» la fine della concertazione sociale; l'esigenza di rendere sempre più flessibili (più precarie) sia i contratti che le prestazioni lavorative nonché di ridimensionare il ruolo del CCNL a favore di una contrattazione decentrata

I giorni nostri: flessibilità spinta e aziendalizzazione del diritto del lavoro

- **La L. n. 92/2012**
- **Il Jobs Act**